

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri.....Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia (estensore)
- Dott. Comm. Antonio Nigrellimembro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione..... membro designato dal C.N.C.U.

Nella seduta del 29 marzo 2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il 7.2.2006 la ricorrente otteneva un finanziamento di tipo rotativo per € 4.250,00. L'ammortamento prevedeva il pagamento di n. 43 rate mensili di € 103,00 ciascuna, da corrisondersi tramite bollettini postali "premarcati" dalla società finanziaria. Nonostante la debitrice ritenesse di aver estinto il finanziamento per aver pagato "regolarmente gli importi dovuti" tramite l'utilizzo di tutti i bollettini consegnati dal creditore, le venivano richiesti, da "delegati ... dell'operatore" € 1.840,00 quale importo scaduto e insoluto.

Con nota del 29.7.2010 la ricorrente chiedeva all'intermediario "delucidazioni in merito alla stipula del finanziamento" oltre all'invio della "documentazione contabile" attestante "l'an nonché il quantum dovuto".

Con riscontro dell'8.9.2010 la società finanziaria ribadiva all'interessata la sussistenza di un saldo debitore di € 3.134,45 (di cui € 1.021,38 quale importo scaduto e impagato) sul fido revolving circa il cui andamento la cliente era stata periodicamente informata per l'invio degli estratti conto.

Il cliente ha presentato ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario in data 12.11.2010. In una breve nota allegata, oltre a riassumere quanto già reso noto in sede di reclamo, ha lamentato le pressanti richieste che due società di recupero rivolgono di continuo per il pagamento del saldo senza produrre "documentazioni cartacee" da cui poter evincere "l'imputazione delle somme richieste". Ciò posto la ricorrente ha chiesto all'ABF "di voler



valutare se le richieste dell'operatore finanziario siano corrette ed in linea con l'attuale normativa a tutela del consumatore. Laddove non dovesse essere corretto l'importo richiesto dall'operatore chiede di voler riconoscere ... un indennizzo per i disagi sinora sofferti".

Il successivo 2 febbraio la ricorrente ha altresì prodotto copia della missiva trasmessa dalla resistente alla cliente, nella quale, oltre a confermare il conferimento di incarico di recupero del credito ad una società, si chiede la corresponsione di € 3.740,90 (di cui € 400,00 a titolo di spese di recupero). Nella nota di accompagnamento è ulteriormente contestato che "in alcun modo viene dettagliatamente descritta la causa relativa al quantum richiesto".

In sede di controdeduzioni, il resistente ha preliminarmente eccepito:

- 1) l'incompetenza temporale dell'ABF a fronte di un finanziamento "richiesto" nel febbraio 2006;
- 2) l'inammissibilità del ricorso per indeterminatezza della domanda.

Di seguito è stato meglio definito lo svolgimento del rapporto in contestazione allegando in particolare che la linea di credito, richiesta telefonicamente, riviene dalla sottoscrizione nel 2005, tramite un esercizio convenzionato, di un contratto che "regola l'intero rapporto tra le parti ed indica chiaramente le condizioni alle quali la cliente aveva la possibilità di ottenere nuove somme"; il piano di rimborso rimetteva all'autonomia del debitore decidere "come e quante volte pagare", con l'unico limite di corrispondere ... importo minimo mensile di € 103,00"; gli estratti conto periodicamente inviati riepilogavano "l'andamento dei pagamenti [e] l'ammontare di residuo credito vantato dalla finanziaria"; da dicembre 2009 la cliente ha sospeso ogni pagamento ed è stata per questo "dichiarata decaduta dal beneficio del termine in data 10.9.2010", data alla quale il debito verso la finanziaria ammontava ad € 3.227,37.

Ciò posto la resistente ha chiesto all'ABF di rigettare il ricorso.

DIRITTO

Il Collegio ritiene preliminarmente di interpretare la domanda come pretesa corrente verso l'accertamento negativo del diritto dell'intermediario di conseguire il pagamento di € 3.227,37: pagamento preteso nei confronti del cliente alla data della comunicazione di decadenza di costui dal beneficio del termine.

La domanda è, *in parte qua*, accessibile nel merito, rimanendone estraneo, invece, un interesse attuale e concreto verso ogni pronuncia accessoria sopra l'"indennizzo per i disagi sinora sofferti" siccome connotato di una inammissibile componente di eventualità.

La domanda di accertamento negativo, allora, nei limiti risultanti dal trattamento interpretativo che ne è stato operato e dal giudizio di conseguente ammissibilità che ne è stato tratto, è in parte fondata.

Occorre premettere che, di là dei profili che pure avevano interessato la generale capacità operativa del soggetto resistente, esattamente il prodotto finanziario del quale si controverte qui è stato fatto oggetto, da ultimo per provvedimento del 29 ottobre 2010, di misura inibitoria nei confronti dell'intermediario resistente; e tanto in ragione di caratteristiche anche intrinsecamente idonee a vulnerare alcuni e fondamentali presidi di correttezza e lealtà nel mercato del credito.

Da tale premessa l'Arbitro - consapevole che il negozio in esame non rientra già *ratione temporis* tra quelli verso i quali può dispiegare effetto sostanziale alcuno il suddetto



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

provvedimento della Banca d'Italia - fa scaturire, in termini esclusivamente procedurali, (almeno) un sensibile aggravamento degli oneri di allegazione analitica di imputazione degli addendi del credito in ultimo ammontante al valore di 3.227,37 e che si pretenderebbe di esigere dal cliente (non senza esser stato preceduto, per il vero, da altre liquidazioni non esattamente sovrapponibili).

Ora, in difetto assoluto di una chiara indicazione delle *causae pretendi* (e dunque del mancato assolvimento anche in sede giudiziale dell'onere di imputazione esigibile dall'intermediario in ragione dell'oggetto controverso) e in presenza di un agevole rilievo di computazione *non iure* (almeno) di alcuni addendi del credito vantato, cioè per interessi (indebitamente capitalizzati: cfr. decisione di questo Collegio n. 597 del 23 marzo 2011) e spese, ritiene l'Arbitro che concorrano indizi generali e particolari nel senso della carenza di giustificazione della dichiarazione dell'intermediario di avvalersi della altrui decadenza dal beneficio del termine.

Altrimenti considerando il rapporto, appare che alla data di quest'ultima comunicazione (10.9.2010), ricorre un'incontestata affermazione dell'intermediario relativa a un residuo debito del cliente, scaduto e insoluto, pari a € 1021,38 (8.9.2010). E, allo stato delle acquisizioni giudiziali che l'intermediario ha consentito all'Arbitro, è soltanto sopra quest'ultimo valore che deve ritenersi accertato il limite di esigibilità del credito verso il ricorrente, inopponibile a quest'ultimo - di contro - dovendosi ritenere ogni altra e maggiore pretesa successivamente manifestata dall'intermediario anche in considerazione del (preteso, ma ingiustificato) diritto di far valere l'altrui decadenza dal beneficio del termine.

P. Q. M.

In parziale accoglimento del ricorso, previo accertamento dell'antecedente debito del cliente di € 1.021,38, il Collegio dichiara indebita ogni altra pretesa successiva alla decadenza del beneficio del termine comunicata dall'intermediario in data 10 settembre 2010.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI